



TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE FALLIMENTARE  
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Fall. N. 24/16

1. RICORRENTE: Eni Fuel Nord spa ;
2. CURATORE DEL FALLIMENTO: Brambilla dott. Simona, Monza, via Gramsci 11
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI Monza – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO
8. UFFICIO POSTALE DI MONZA;

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

**P.Q.M.**

- 1)        dichiara il fallimento di G.I.V.I. Trans s.n.c. di Napoli V & Ponziano  
G (06115240969) e V Napoli ( *CON SEDE IN DESA  
VIA PADRE KOLBE, 2*
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Alberto Crivelli;
- 3) nomina dott. Brambilla dott. Simona, Monza, via Gramsci 11 ;
- 4) ordina il deposito - entro tre giorni - dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F.;
- 5) fissa per la comparizione del fallito/legale rappresentante della fallita e per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 31 maggio 2016 h. 12,00 , innanzi al Giudice Delegato dott. Alberto Crivelli;
- 6) assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di G.I.V.I. Trans s.n.c. di Napoli V & Ponziano G (06115240969) termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione, con le modalità previste dall'art. 92 l.f., come modificato dalla legge 221/2012 di conversione del DL 179/2012, delle domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive;
- 7) dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e - a mezzo fax - al Curatore;
- 8) dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione per gli effetti di cui all'art. 17 L.F.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 26 gennaio 2016 ;

fto Crivelli giudice Buratti presidente

Estratto Conforme.

Monza, \_\_\_\_\_

Il Collaboratore di Cancelleria

